

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 1210

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTONI, FERRARINI, BABBINI, D'AMATO CARLO,
NOCI, MACCHERONI, SALERNO**

Presentata il 24 luglio 1987

Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione ha lo scopo di dare certezza all'ordinato svolgimento della vita dei circoli ricreativi, culturali, sportivi ed alle loro associazioni legalmente riconosciute: ACLI, ARCI, AICS, ANSPI, ENDAS.

Questi organismi costituiscono un tessuto democratico presente nelle città, nei centri residenziali di campagna, associando milioni di cittadini su basi volontarie.

Questa rete di circoli e le loro associazioni promuovono e gestiscono molteplici attività di organizzazione del tempo libero dei cittadini. Con il concorso dei loro soci, con l'aiuto degli enti locali e in numerosi casi anche con il contributo

dello Stato (credito sportivo) sono riusciti, nel corso di questi ultimi decenni, a costruire sedi accoglienti per le società che fanno capo ai circoli, come le polisportive, e per lo svolgimento delle attività ricreative, sociali e assistenziali.

Nelle sedi dei circoli e delle loro associazioni lo svolgimento dei giochi popolari, peraltro di antico retaggio, come le tombole, le pesche e le lotterie, rappresenta un momento di riunione popolare, di ricreazione e al tempo stesso ricerca di mezzi finanziari per sostenere le molteplici attività sociali, sportive e culturali rivolte in particolare ai giovani ad agli anziani, nonché per corrispondere i canoni di affitto delle sedi o per ammortizzare i mutui contratti.

Il ricorso ai suddetti giochi non ha perciò scopo di lucro o finalità speculative, come peraltro risulta dai rigorosi codici di comportamento che si sono date alcune di queste associazioni per lo svolgimento delle tombole, delle pesche e delle lotterie.

Inoltre, con l'impedimento di questi giochi verrebbe a mancare lo scopo dell'incontro popolare e quindi il momento di organizzazione del tempo libero e verrebbe, al tempo stesso, a mancare ogni possibilità di auto-finanziamento volontario della vita dei circoli stessi.

Si tratta pertanto di rimuovere, con l'approvazione della presente proposta di legge, gli ostacoli che permangono a quarant'anni dall'approvazione della Carta costituzionale della Repubblica italiana: complessi e onerosi meccanismi autorizzati quali quelli disegnati nel regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, a cui ancora oggi ricorre l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei confronti dei circoli e delle associazioni, con interventi che oggettivamente finiscono per paralizzare l'attività dei circoli stessi e quindi gran parte della loro vita associativa.

È giunto, sia pure tardivamente, il momento di abolire la normativa di una legge che risale ad un'epoca — quella del 1938 — figlia di una realtà politica, storica e sociale, radicalmente diversa da quella odierna.

Con l'articolo 1 si propone la modifica degli articoli 39 e 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, rivolta a garantire il libero svolgimento delle lotterie, delle tombole e delle pesche purché i circoli che promuovono e gestiscono tali giochi siano aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705.

Sempre nell'articolo 1 vengono stabiliti i requisiti statutari che debbono avere i circoli per usufruire della nuova normativa legislativa e cioè l'assenza di scopi lucrativi e l'indicazione esplicita delle finalità sociali.

Con l'articolo 2 si vogliono stabilire norme rigorose per quanto riguarda le modalità dello svolgimento dei giochi presso la sede dei circoli e la specificazione dei premi posti in palio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato con legge 2 agosto 1982, n. 528, sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. I circoli, società ed enti e loro associazioni legalmente riconosciute con decreto del Ministro dell'interno, che promuovono, gestiscono attività ricreative, culturali, sportive, di assistenza e beneficenza possono liberamente organizzare lotterie, tombole e pesche.

3. Per il libero svolgimento dei giochi di cui al comma 2, i circoli, società ed enti e loro associazioni debbono attenersi alle seguenti disposizioni e rispondere ai requisiti di seguito specificati:

a) le tombole, lotterie e pesche debbono svolgersi nelle sedi sociali ed essere limitate ai soci. È vietata la pubblicità dei giochi all'esterno delle sedi;

b) i premi delle tombole, lotterie e pesche debbono consistere in generi in natura. Sono vietati i premi in danaro, titoli pubblici e privati, valori mobiliari, crediti e metalli preziosi;

c) negli statuti dei circoli, società, associazioni di cui al comma 2, debbono risultare chiaramente indicate le finalità sociali e l'assistenza di scopi di lucro;

d) nelle sedi sociali dei circoli, società, enti di cui al comma 2 deve essere tenuto in evidenza il certificato di adesione rilasciato da una delle associazioni nazionali legalmente riconosciute ai sensi del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, nonché lo statuto e il codice di comportamento del circolo o dell'associazione di adesione.

ART. 2.

1. Nessun tributo è dovuto sul ricavato della vendita delle cartelle dei giochi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e sui premi corrisposti ai vincitori, sempreché ricorrano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 1.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.